



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 4 giugno 2021

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 20 Principio

¹ L'assicurazione assume una determinata remunerazione dei mezzi e degli apparecchi che servono alla cura o alla diagnosi per sorvegliare il trattamento e le conseguenze di una malattia e che:

- a. sono consegnati da un centro di consegna secondo l'articolo 55 OAMal su prescrizione medica o, qualora si tratti di mezzi e apparecchi di cui all'articolo 4 lettera c, su prescrizione di un chiropratico e sono utilizzati dalla persona assicurata da sola o con l'aiuto di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o alla cura; oppure che
- b. sono utilizzati nell'ambito delle cure conformemente all'articolo 25a LAMal² previa prescrizione medica.

² La remunerazione dei mezzi e degli apparecchi che i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 LAMal, nel quadro della loro attività, non utilizzano ai sensi del capoverso 1 lettera b è fissata nelle convenzioni tariffali con la relativa diagnosi o cura.

Art. 20a cpv. 1 e 2

¹ I mezzi e gli apparecchi remunerati secondo l'articolo 20 capoverso 1 figurano nell'elenco di cui all'allegato 2 secondo i gruppi di prodotti.

2 Abrogato

¹ RS 832.112.31
² RS 832.10

*Art. 21**Concerne soltanto il testo francese**Art. 24* Entità della remunerazione

¹ Gli importi massimi della remunerazione sono fissati nell'allegato 2 in funzione della denominazione dei prodotti.

² Se per prodotti che possono essere utilizzati sia secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a sia secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera b è stato fissato nell'elenco, oltre all'importo massimo della remunerazione secondo il capoverso 1, un importo massimo della remunerazione ridotto, quest'ultimo si applica per la remunerazione dei prodotti che:

- a. sono impiegati durante la degenza dell'assicurato in una casa di cura; oppure che
- b. sono fatturati dal personale infermieristico o da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio.

³ L'assicurazione assume i costi solo fino all'importo massimo della remunerazione applicabile secondo il capoverso 1 o 2. Se il prezzo di un prodotto supera tale importo massimo della remunerazione, la differenza è a carico dell'assicurato.

⁴ L'ammontare della remunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti vengono di regola noleggiati.

⁵ L'assicurazione assume i costi, nei limiti dell'importo massimo della remunerazione applicabile conformemente al capoverso 1 o 2, soltanto per mezzi e apparecchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, l'assicurazione assume i costi d'adeguamento e di manutenzione necessari, se ciò è previsto nell'elenco. I costi d'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.

⁶ Gli assicuratori possono convenire tariffe secondo l'articolo 46 LAMal³ con il personale infermieristico, le organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio e le case di cura per i mezzi e gli apparecchi che figurano nell'elenco. In questo caso, la remunerazione per i fornitori di prestazioni che hanno aderito alla convenzione tariffale è stabilita in funzione di tale convenzione.

Art. 28 cpv. 3

³ Per la remunerazione delle analisi che secondo l'allegato 3 possono essere eseguite nei laboratori degli studi medici è possibile fissare tariffe secondo gli articoli 46 e 48 LAMal.

Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2019 cpv. 2

² Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

³ RS 832.10

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

4 giugno 2021

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

